

Addì 15 luglio 1970

tra

L'Unione Industriale di Torino nella persona del Dr. Baro in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.Az. FIAT

e

- la Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM-CISL) rappresentata dal Sig. Alberto Gavioli,
- la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM-CGIL) rappresentata dal Sig. Bruno Fernex,
- l'Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM-UIL) rappresentata dal Sig. Alberto Guttadauro

Addì 15 luglio 1970

tra

L'Unione Industriale di Torino nella persona del Dr. Baro in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.Az. FIAT

e

- la Federazione Italiana Sindacati Metallurgici Internazionale Cristiana – Sindacato Italiano dell'Auto (FISMIC-SIDA) rappresentata dal Sig. Luciano Clementi,

Addì 15 luglio 1970

tra

L'Unione Industriale di Torino nella persona del Dr. Baro in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.Az. FIAT

e

i Sindacati Provinciali dei Metalmeccanici di Torino

- FIM-CISL
- FIOM-CGIL
- FISMIC-SIDA
- UILM-UIL

per la parte di loro competenza ai sensi contrattuali.

Prese in esame le richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori metalmeccanici con lettera del 23 aprile u.s.;

preso in esame il documento delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori metalmeccanici del primo luglio 1970 concernente la regolamentazione dell'orario di lavoro negli stabilimenti FIAT in rapporto alle vigenti norme contrattuali;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori metalmeccanici dichiarano che hanno individuato con le predette richieste le rivendicazioni da proporre nell'interesse dei lavoratori del complesso FIAT: le parti si danno quindi e conseguentemente che con le soluzioni di cui in appresso - correlative e inscindibili tra di loro - risultano definito ad ogni effetto nella loro globalità e nell'ambito della contrattazione integrativa prevista dalle vigenti norme contrattuali, le questioni stesse.

I°) ACCORDO TRA L'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO IN RAPPRESENTANZA DELLA S.P.A. FIAT E LE FEDERAZIONI NAZIONALI DEI SINDACATI METALMECCANICI.

1) Premio di produzione

Gli accordi sindacali per il premio di produzione FIAT indicati in calce⁽⁹⁾ vengono rinnovati secondo il testo unificato e relative tabelle allegati al presente accordo - che annullano e sostituiscono gli accordi sottoindicati - con decorrenza dal 1° luglio 1970 e durata fino al 31 dicembre 1972, con successiva automatica proroga di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata RR entro il 30 settembre 1972 o successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Il nuovo testo unificato e relative tabelle allegate recano le seguenti variazioni concordate:

- a) i premi semestrali di azienda vengono soppressi dal 1° luglio 1970 in relazione a quanto previsto al successivo punto 2);
- b) gli importi di base fissa del premio di produzione di stabilimento vengono aumentati di lire 15 (quindici) orarie per ciascuna categoria di operai e di lire 3.000 (tremila) mensili per ciascuna categoria speciale, e per ciascuna categoria di impiegati con decorrenza dal 1° luglio 1970.

2) 14sima erogazione

A partire dal 1971 l'azienda corrisponderà nel mese di luglio a tutti i dipendenti operai, intermedi ed impiegati, una 14sima erogazione nella misura del 50% di una mensilità dei minimi tabellari di paga o stipendio più indennità di contingenza, con un minimo di L. 95.000 (novantacinquemila). Detta erogazione sarà riferita al periodo 1° luglio - 30 giugno precedente e seguirà a tutti gli effetti, le norme contrattuali che regolano la 13sima mensilità.

Norma transitoria - Per il secondo semestre dell'anno 1970 l'azienda corrisponderà nel mese di luglio 1970 un importo forfettario anticipato di lire 60.000 (sessantamila), riferito alla prestazione del periodo 1° luglio - 31 dicembre 1970. Tale importo sarà contabilizzato con la retribuzione del mese di dicembre (o dell'ultimo mese di servizio, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro) e ragguagliato al servizio prestato in ragione di 1/6 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fra il 1° luglio e il 31 dicembre.

3) Mensa

a) A partire dal 1° luglio 1970 viene estesa ai dipendenti delle Filiali l'indennità di mensa, secondo le misure e le modalità stabilite nell'accordo 29 aprile 1969 (con assorbimento di ogni altra indennità eventualmente già corrisposta ad analogo titolo).

Il prezzo del pasto nelle mense in funzione a Roma viene aumentato con decorrenza immediata a lire 400 (quattrocento).

b) Il prezzo del pasto nei ristoranti aziendali FIAT di recente o futura istituzione viene fissato in lire 400 (quattrocento) e seguirà l'andamento dell'indennità di contingenza con variazioni in più o in meno di lire 4 (quattro) per ogni punto di variazione dell'indennità stessa rispetto al livello attualmente in vigore.

La FIAT comunica che è in stato avanzato di messa a punto un nuovo tipo di pasto, che si affiancherà ai tipi già esistenti, ad un prezzo di lire 360 (trecentosessanta), con variazioni in più o in meno di lire 3,60 (tre e sessanta) per ogni punto di variazione dell'indennità di contingenza rispetto al livello attualmente in vigore.

c) Verrà successivamente esaminato a livello provinciale il programma di sperimentazione ed istituzione generalizzata dei ristoranti aziendali per l'area torinese.

Verrà successivamente esaminato a livello nazionale il programma di estensione dei ristoranti aziendali nelle sedi fuori Torino, anche in relazione alle risultanze della sperimentazione nell'area torinese.

d) Il regolamento per il funzionamento dei ristoranti aziendali viene allegato al presente accordo.

⁽⁹⁾ *Accordo 18-3-1965, modificato il 29-5-1969 per le Sezioni FIAT; accordo 22-7-1965, modificato il 18-6-1968 e il 9-5-1969 per le filiali FIAT; accordo 2-4-1965, modificato il 13 e 19-5-1969 e il 7-7-1969 per l'azienda OM; accordo 2-12-1964, modificato il 10-4-1968, 18-6-1968 e 12-5-1969 per l'azienda Autobianchi.*

4) Orario impiegati

A partire dal 24 agosto 1970 la durata dell'orario settimanale per il personale impiegatizio verrà allineata a quella prevista dal Contratto Nazionale 8 gennaio 1970, per il personale operaio del settore autoavio ed analogo allineamento avrà luogo dal 1° gennaio 1971 e dal 1° gennaio 1972.

Le parti si danno atto che il problema dell'eventuale istituzione dell'orario continuato per il personale impiegatizio potrà essere esaminato solo dopo che per tutte le sedi di lavoro dell'area torinese saranno entrati in funzione i ristoranti aziendali.

Peraltro detto orario verrà istituito anticipatamente e sperimentalmente - riducendo ad un'ora l'intervallo meridiano - esclusivamente per lo stabilimento di Grugliasco con decorrenza dal 20 luglio 1970 e per gli stabilimenti di Rivalta e Carmagnola entro un mese dall'entrata in servizio dei rispettivi ristoranti aziendali.

II°) ACCORDO TRA L'UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO IN RAPPRESENTANZA DELLA S.P.A. FIAT ED I SINDACATI PROVINCIALI DI TORINO DEI METALMECCANICI CON L'ASSISTENZA DEI SINDACATI NAZIONALI.

In applicazione al disposto delle norme transitorie n. 1 degli artt. 12 della Parte Prima e Terza del contratto nazionale 8 gennaio 1970 si concordano le seguenti deroghe transitorie a valere per gli stabilimenti interessati alla produzione automotoristica (autovetture, autocarri e trattori) nell'area torinese:

A) Dal 31 agosto al 31 dicembre 1970 - aumento di 2 ore settimanali, realizzato:

- a) per il turno normale, con prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro dal lunedì al venerdì;
- b) per i turni avvicendati, con prestazione lavorativa sul 1° turno in quattro coppie di sabati come risultano dai calendario allegato;
- c) per le lavorazioni a triplo turno su rotazione trisettimanale, con prolungamento ad 8 ore dei turni effettuati nel pomeriggio del sabato, secondo il calendario lavorativo già previsto per il periodo stesso;
- d) per le lavorazioni a triplo turno con rotazione su cinque settimane, secondo criteri analoghi al precedente punto c);
- e) per tutti i turni, con prestazione lavorativa nelle festività del 4 novembre e dell'8 dicembre;
- f) non saranno lavorati i secondi turni delle viglie di Natale e Capodanno.

B) Da gennaio a giugno 1971 - aumento di 2 ore settimanali, realizzato:

- a) per il turno normale, con prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro dal lunedì al venerdì;
- b) per i turni avvicendati, con prestazione lavorativa sul 1° turno in dieci coppie di sabati a partire dal mese di gennaio, come risultano dal calendario allegato;
- c) per le lavorazioni a triplo turno su rotazione trisettimanale, con prolungamento ad 8 ore dei turni effettuati nel pomeriggio del sabato, secondo il calendario lavorativo già previsto per il periodo stesso ed entro il periodo in cui si attua la prestazione di cui al punto b);
- d) per le lavorazioni a triplo turno con rotazione su cinque settimane, secondo criteri analoghi al precedente punto c);
- e) per tutti i turni, con prestazione lavorativa nella festività del 24 giugno.

Nota - Il turno cadente sabato 20 marzo verrà spostato a sabato 11 dicembre.

C) Da luglio a dicembre 1971 - aumento di 1 ora settimanale, realizzato:

- a) per il turno normale, con prolungamento dell'orario giornaliero di lavoro dal lunedì al venerdì;
- b) per i turni avvicendati, con prestazione lavorativa sul 1° turno in sette coppie di sabati da settembre e dicembre, come risultano dal calendario allegato
- c) non saranno lavorati i secondi turni delle viglie di Natale e Capodanno.

D) Dal 1° gennaio 1972 - orario di 40 ore settimanali. Recupero di 4 festività mediante prestazione lavorativa a regime normale nel sabato della stessa settimana e di quella precedente o seguente, come da calendario allegato.

Le ore lavorate in base alle norme di deroga di cui ai precedenti punti sono straordinarie, ferma restando l'applicazione di tutte le norme di cui agli articoli 12 della Parte Prima e Terza del Contratto Nazionale 8 gennaio 1970.

Nota a verbale - Le parti si danno atto che con la formulazione di cui sopra non hanno inteso rendere applicabili alle ore in questione le maggiorazioni di cui al penultimo ed ultimo comma degli articoli 12 sopra richiamati.

ORARIO DI LAVORO (Accordo 9-7-1970) - TURNO NORMALE

Periodi e orari di lavoro settimanali	Giorni settimanali	Sezioni e orari giornalieri	
		Zona ½ ora	Zona ¾ d'ora
dal 24-8 al 31-12-1970 orario lav. settiman. = 44 h.	Lunedì	7.45/12.00 - 12.30/17.15	7.45/12.00 - 12.45/17.30
	Mart./Ven.	7.45/12.00 - 12.30/17.00	7.45/12.00 - 12.45/17.15
dal 1-1-1971 al 30-6-1971 orario lav. settiman. = 43 h.	Lunedì	7.45/12.00 - 12.30/17.15	7.45/12.00 - 12.45/17.30
	Mart./Ven.	7.45/12.00 - 12.30/16.45	7.45/12.00 - 12.45/17.00
11-7-1971 al 31-12-1971 orario lav. settiman. = 42 h.	Lunedì	7.45/12.00 - 12.30/16.15	7.45/12.00 - 12.45/16.30
	Mart./Ven.	7.45/12.00 - 12.30/16.45	7.45/12.00 - 12.45/17.00

N.B. - Sono lavorate le festività del 4 novembre e 8 dic. 1970 e 24 giugno 1971

TURNI AVVICENDATI (su 2 turni) - Periodo dal 24 agosto 1970 al 31 dicembre 1971

Zona ½ ora			
1° turno	Lun./Ven.	6.00/12.00	12.30/14.30
	Sab.	6.00/12.00	12.30/14.30
2° turno	Lun./Ven.	14.30/19.00	19.30/23.00
	Sab.	-	-
Zona ¾ d'ora			
1° turno	Lun./Ven.	6.00/12.00	12.45/14.45
	Sab.	6.00/12.00	12.45/14.45
2° turno	Lun./Ven.	14.45/19.00	19.30/23.15
	Sab.	-	-

N.B.

1) Il lavoro al sabato è sospeso nei giorni: 26 dicembre 1970, 2 gennaio, 20 marzo, 10 aprile, 1° maggio 1971, tutti i sabati dal 12 giugno al 28 agosto compresi, nonché, 18 e 25 dicembre 1971.

2) Non sono lavorati i secondi turni dei giorni 24 e 31 dicembre 1970 e 1971.

3) Sono lavorate le festività del 4 novembre 1970, 8 dicembre 1970, 24 giugno 1971.

TURNI AVVICENDATI (su 3 turni) - Periodo dal 24 agosto 1970 al 31 dicembre 1971

Zona ½ ora			
1° turno	Lun./Ven.	6.00/12.00	12.30/14.30
	Sab.	6.00/12.00	12.30/14.30
2° turno	Lun./Ven.	14.30/19.00	19.30/23.00
	Sab.	14.30/19.00	19.30/23.00
3° turno	Lun./Ven.	23.00/6.00	
	Sab.		
Zona ¾ d'ora			
1° turno	Lun./Ven.	6.00/12.00	12.45/14.45
	Sab.	6.00/12.00	12.45/14.45
2° turno	Lun./Ven.	14.45/19.00	19.30/23.15
	Sab.	14.45/19.00	19.30/23.15
3° turno	Lun./Ven.	23.15/6.00	
	Sab.		

N.B.

1) Il lavoro al sabato è sospeso nei giorni: 26 dicembre 1970, 2 gennaio, 20 marzo, 10 aprile, 1° maggio 1971, tutti i sabati dal 12 giugno al 28 agosto compresi, nonché, 18 e 25 dicembre 1971.

2) Non sono lavorati i secondi turni dei giorni 24 e 31 dicembre 1970 e 1971.

3) Sono lavorate le festività del 4 novembre 1970, 8 dicembre 1970, 24 giugno 1971.

NOTA:

I recuperi dei terzi turni delle viglie di Natale e Capodanno 1970 e 1971 verranno concordati a livello sezionale

TURNI AVVICENDATI (su 5 turni)

La definizione della distribuzione dell'orario su 5 settimane verrà definita Sezione per Sezione.

Il criterio di base sarà il seguente:

Zona ½ ora

1° turno	48	ore settimanali
2° turno	48	“ “
1° turno	48	“ “
2° turno	40	ore settimanali dal lunedì al venerdì
3° turno	35	“ “ “ “ “ “

Zona ¾ d'ora

2° turno	48	ore settimanali
2° turno	48	“ “
2° turno	48	“ “
2° turno	40	ore settimanali dal lunedì al venerdì
3° turno	33,75	“ “ “ “ “ “

NOTA:

I recuperi dei terzi turni delle vigilie di Natale e Capodanno 1970 e 1971 verranno concordati a livello sezionale.

(N.d.R.: le tabelle relative ai calendari annui non sono riportate)

PREMIO DI PRODUZIONE FIAT

PREMESSA

Il premio di produzione FIAT è istituito allo scopo di attuare una partecipazione dei lavoratori all' andamento della produttività dello stabilimento di appartenenza con un sistema collegato direttamente ed automaticamente con le variazioni della produttività stessa, determinata secondo le modalità indicate agli articoli seguenti.

Parte prima - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica operaia

Art. 1 - Il premio di produzione di stabilimento è indipendente per ogni Sezione. Esso viene corrisposto in misura oraria e liquidato mensilmente per tutte le ore retribuite per contratto od accordo sindacale.

Art. 2 - Il premio di produzione di stabilimento viene conteggiato sulla base delle variazioni di appositi indici di produttività determinati per ciascuna Sezione secondo i criteri di cui agli articoli seguenti ed in applicazione della seguente formula fondamentale:

$$I = \frac{\text{produzione finale effettuata}}{\text{ore totali di presenza retribuita della mano d'opera}} \times 100$$

Sono esclusi da ogni computo - per la determinazione degli indici di produttività - i primi 6 giorni feriali del mese di gennaio e gli ultimi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno nonché i periodi di chiusura degli Stabilimenti per le ferie collettive.

Nota a verbale

Il calcolo della formula - normalmente effettuato a periodi mensili - viene effettuato a periodi plurimensili nelle seguenti Sezioni:

- | | |
|---|------------------|
| - Direzione Ricambi | = ultimi 2 mesi |
| - Sezione Metalli, Officine di Cameri | = ultimi 3 mesi |
| - Sezione Grandi Motori | = ultimi 4 mesi |
| - Sezione Avigliana, Motori Avio, Velivoli, Officine di Caselle | = ultimi 6 mesi |
| - Sezione Produzioni Ausiliarie | = ultimi 12 mesi |
| - Stabilimento OM Suzzara | = ultimi 3 mesi |

Art. 3 - Allo scopo di adottare criteri omogenei ed unitari per la misura della produzione finale il calcolo della quantità prodotta in ciascuna Sezione viene effettuato con le seguenti modalità:

- a) per ogni tipo di prodotto o per ogni unità di peso o di conto di produzione omogenea vengono utilizzati in ciascuna Sezione (ai soli effetti del calcolo dell'indice di produttività) i tempi di riferimento in atto, corrispondenti alle ore complessive per ciascun tipo o per ciascun gruppo di produzione inerenti alle sole operazioni eseguite nella Sezione stessa;
- b) nei casi di introduzione di nuovi tipi o qualità di prodotto o di sostituzione di un tipo di unità complessa con un nuovo modello simile ovvero di sostanziali variazioni del processo produttivo o di mezzi di produzione di rilevante importanza, il tempo di riferimento - allo scopo di conservare al lavoratori i benefici di produttività già realizzati - sarà corrispondente alle ore complessive previste a fine avviamento dai preventivi di lavorazione (fermi restando i criteri di calcolo dei tempi di riferimento notificati alle Organizzazioni Sindacali come da art. 2, accordo 3 ottobre 1962)¹, con l'applicazione di un coefficiente di mag-

¹ Tempi di riferimento per nuovi tipi o qualità di prodotto

Per nuovi tipi o qualità di prodotto, il calcolo dei tempi di riferimento, agli effetti del premio di produzione di stabilimento, viene effettuato con le seguenti modalità:

- ai tempi rubrica effettivi del nuovo tipo risultanti a fine avviamento, viene applicato un coefficiente di maggiorazione pari all'incremento di produttività verificatosi nella lavorazione del tipo sostituito o nelle lavorazioni analoghe dall'ottobre 1959 fino al momento della sostituzione o dell'introduzione del nuovo tipo.
Per incremento di produttività si considera - in pratica - la misura percentuale di riduzione del tempo effettivo del tipo sostituito o di tipi analoghi dall'ottobre 1959 al momento della sostituzione o dell'introduzione del nuovo tipo;
- i tempi ottenuti come sopra sono ancora moltiplicati per il coefficiente fisso già applicato nel 1959 per ottenere tutti i tempi di riferimento dai tempi rubrica.

giorazione pari all'incremento percentuale di produttività verificatosi nello Stabilimento dalla data di decorrenza iniziale dei tempi di riferimento in corso di applicazione fino al momento della sostituzione o dell'introduzione del nuovo tipo o qualità di prodotto ovvero dei nuovi mezzi o processi produttivi;

- c) la quantità di produzione finale effettuata in ciascun mese (od in ciascun periodo eventualmente superiore) in ciascuna Sezione risulta dalla sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando le unità prodotte per ogni tipo - ovvero il numero di unità di peso o unità di conto prodotte per ogni gruppo di produzione omogenea - per il corrispondente tempo di riferimento attribuito come ai precedenti paragrafi a) e b).

Chiarimento a verbale

Per l'applicazione del comma b) valgono come decorrenza iniziale dei tempi di riferimento, anche per i tipi di prodotti introdotti antecedentemente, le date seguenti:

31-10-1959	per le Sezioni e Stabilimenti FIAT
15- 1-1954	per lo Stabilimento OM di Brescia
1- 1-1955	per lo Stabilimento OM di Milano
1- 9-1960	per lo Stabilimento OM di Suzzara
1-12-1964	per lo Stabilimento Autobianchi di Desio

Art. 4 - I tempi di riferimento resteranno fissi (ai soli effetti del calcolo dell'indice del premio di produzione di stabilimento), anche quando vengono variati i tempi effettivi, ad eccezione dei casi previsti ai seguenti paragrafi:

- nel caso di passaggio all'esterno della Sezione della lavorazione di particolari o di complessi o di determinati gruppi di operazioni, il tempo di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessato verrà proporzionalmente diminuito in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni trasferiti all'estero;
- nel caso di introduzione di nuove lavorazioni, i tempi di riferimento del tipo o del gruppo di produzione interessata saranno del pari proporzionalmente aumentati in relazione al valore complessivo in ore dei particolari o delle operazioni introdotti;
- nei casi previsti e regolati dal precedente articolo, lettera b)

Art. 5 - Nei casi di avviamenti di nuovi tipi di prodotto - che non si riferiscano a singole lavorazioni o singoli impianti, ma che investano in misura notevole l'organizzazione dello Stabilimento - per i quali non sia possibile stabilire preventivamente il tempo di riferimento, l'indice di produttività per il calcolo del premio di produzione di stabilimento potrà essere determinato con i seguenti criteri:

- la quantità di produzione effettuata verrà calcolata secondo le norme di cui al precedente art. 3, lettera c), al netto della produzione del tipo o dei tipi in avviamento;
- correlativamente le ore totali di presenza della mano d'opera verranno considerate al netto delle ore di presenza complessivamente impiegate nelle suddette lavorazioni in avviamento.

Art. 6 - I livelli e gli andamenti del premio di produzione di stabilimento per gli operai delle Sezioni FIAT sono fissati dal grafico A) allegato.

Art. 7 - Il premio di produzione di stabilimento per gli operai della Sede Centrale e degli Enti della S.p.A. FIAT di Torino non espressamente indicati nel grafico allegato, viene corrisposto secondo i livelli risultanti dalla media ponderale dei premi percepiti dagli operai delle altre Sezioni FIAT di Torino e provincia.

Chiarimento a verbale

Per gli operai della Filiale FIAT di Torino vengono applicate le norme dell'accordo per il premio di produzione dei lavoratori dipendenti delle Filiali FIAT.

Parte Seconda - Regolamentazione per gli appartenenti alla categoria speciale

Art. 1 - Per gli appartenenti alla categoria speciale si intendono riportate le norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della Parte Terza (impiegati).

Art. 2 - I livelli e giri andamenti del premio di produzione di stabilimento per gli appartenenti alla categoria speciale delle Sezioni FIAT sono fissati dai grafici B) e B/1) allegati.

Parte Terza - Regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica impiegatizia

Art. 1 - Il premio di produzione di stabilimento è indipendente per ogni Sezione e viene liquidato e fine mese in relazione all'indice di produttività determinato per lo stabilimento nel mese precedente ed alle presenze al lavoro dell'impiegato nel mese precedente.

Nei casi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio il premio di produzione di stabilimento viene corrisposto agli impiegati in misura intera od in misura ridotta nei modi e nei termini previsti per gli stipendi dalle norme contrattuali che regolano gli istituti suddetti.

Nei casi di permessi concessi dalla Direzione con corresponsione della retribuzione, il premio di produzione di stabilimento viene analogamente liquidato all'impiegato in misura intera.

Art. 2 - Il premio di produzione di stabilimento viene conteggiato sulla base delle variazioni di appositi indici di produttività determinati per ciascuna Sezione secondo i criteri di massima di cui agli articoli seguenti in applicazione della seguente formula fondamentale:

$$I = \frac{\text{produzione finale effettuata}}{\text{ore totali di presenza della mano d'opera} + \text{ore totali di presenza degli impiegati}} \times 100$$

Sono esclusi da ogni computo per la determinazione degli indici di produttività - i primi 6 giorni feriali del mese di gennaio e gli ultimi 6 giorni feriali del mese di dicembre di ogni anno nonché i periodi di chiusura degli Stabilimenti per ferie collettive.

Art. 3 - Il calcolo della quantità di produzione finale effettuata in ciascuna Sezione è eseguito con le modalità previste per il premio di produzione di stabilimento per gli operai.

Art. 4 - Per la determinazione delle scale dei coefficienti per ciascuna Sezione devono essere assunti i medesimi rapporti stabiliti, per il premio di produzione di stabilimento per gli operai.

Art. 5 - I livelli e gli andamenti del premio di produzione di stabilimento per gli impiegati delle Sezioni FIAT sono fissati dal grafico C) allegato.

Art. 6 - Il premio di produzione di stabilimento per gli impiegati della Sede Centrale e degli Enti della S.p.A. FIAT di Torino non espressamente indicati nel grafico allegato, viene corrisposto secondo i livelli risultanti dalla media ponderale dei premi percepiti dagli impiegati delle altre Sezioni FIAT di Torino e provincia.

Chiarimento a verbale

Per gli impiegati della Filiale FIAT di Torino vengono applicate le norme dell'accordo per il premio di produzione dei lavoratori dipendenti delle Filiali FIAT.

Parte Quarta - Regolamentazione comune agli operai, categorie speciali ed impiegati

Art. 1 - Gli indici mensili di produttività di ciascuna Sezione, i relativi dati di calcolo, le variazioni intervenute nei tempi di riferimento, e le neutralizzazioni per avviamenti in corso, vengono comunicati dalla Direzione alla Commissione Interna in apposita riunione congiunta da convocarsi entro la prima decade del mese successivo.

La Commissione Interna - in relazione ai compiti ad essa attribuiti dalle Organizzazioni Sindacali competenti - potrà procedere alla verifica dei dati suddetti, esaminando la relativa idonea documentazione prodotta dalle Direzioni, nella stessa riunione od in altre riunioni da tenersi entro i cinque giorni successivi.

La Direzione custodirà la raccolta degli atti, vistati dalla Commissione Interna, contenente i dati di calcolo mensile degli indici di produttività e ne consentirà la consultazione ai membri della Commissione Interna per ulteriori eventuali controlli, su semplice richiesta verbale.

Per eventuali reclami o controversie sull'applicazione del presente accordo si osserva il disposto dell'art. 12 della Parte Quarta del Contratto Nazionale 8 gennaio 1970.

Art. 2 - In ogni Sezione la Direzione notificherà mediante affissione i risultati del premio di produzione di stabilimento in modo da renderne edotti i lavoratori prima della liquidazione mensile.

Art. 3 - Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1970 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1972 con successiva automatica proroga di anno in anno, salvo disdetta con lettera raccomandata R.R. entro il 30 settembre 1972 o, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno.

FIAT RISTORANTI AZIENDALI

REGOLAMENTO

1) Ristoranti aziendali

Il servizio dei ristoranti aziendali per i dipendenti è svolto a mezzo di Ditte specializzate con fornitura di pasti completi a composizione prestabilita, basati sul prevalente impiego di prodotti surgelati.

2) Turni di servizio

La distribuzione dei pasti è ripartita su una o più serie di servizi per il pasto meridiano (ad es.: 1° turno, turno normale, impiegati non direttamente collegati con l'officina) nonché per il pasto serale, secondo ripartizioni prestabilite.

I dipendenti possono usufruire del servizio affluendo nei locali dei ristoranti per la consumazione del pasto secondo i turni ed orari stabiliti. I dipendenti che non intendono usufruire di questo servizio possono accedere al locale del ristorante per consumarvi le proprie cibarie usufruendo, ove occorra, degli scaldavivande.

L'accesso e la permanenza nei locali dei ristoranti sono rigorosamente vietati fuori degli orari stabiliti per ciascun turno di servizio.

3) Composizione dei pasti

I pasti sono forniti consentendo quotidianamente due alternative di composizione (comune e dietetica) costituite da:

- primo piatto
- secondo piatto con contorno
- frutta
- pane.

4) Pagamento dei pasti

Il pagamento dei pasti è effettuato mediante appositi buoni pasto acquistati in blocchetti multipli il cui controvalore viene trattenuto sulla busta paga o stipendio e versato al fornitore a cura dell'Azienda.

5) Bevande e cibi complementari

Gli utenti possono acquistare in contanti presso banchi di vendita gestiti dagli appaltatori bevande (vino, birra, acqua minerale) e cibi vari complementari.

Le bevande acquistate nei ristoranti devono essere consumate nei locali stessi durante il periodo di refezione. E' vietato in modo particolare portare al di fuori dei locali dei ristoranti le bevande alcoliche acquistate all'interno degli stessi.

6) Prenotazione dei pasti

I dipendenti che intendono fruire del ristorante aziendale devono prenotare il tipo di pasto prescelto ogni giorno al momento dell'entrata in servizio deponendo il - tagliando di prenotazione - annesso al - buono pasto - nella cassetta di prenotazione collocata in prossimità dell'orologio di bollatura.

7) Distribuzione dei pasti

Ogni utente preleva dai punti di distribuzione il vassoio contenente il tipo di pasto prescelto mediante la prenotazione e deposita alla cassa il tagliando - pagamento - corrispondente al pasto prenotato e ritirato.

I pasti dovranno essere consumati nel locale ristorante e secondo gli orari stabiliti. Al termine della refezione l'utente dovrà restituire al banco vendita i recipienti delle bevande e deporre il vassoio sugli appositi nastri trasportatori.

8) Posate

Ogni dipendente riceve in dotazione un servizio di posate in acciaio inossidabile (coltello, cucchiaio, forchetta) racchiuso in un astuccio di plastica concesso in uso gratuito.

Il dipendente si impegna ad usare le posate esclusivamente nei ristoranti aziendali a conservarle in ottimo stato d'uso ed a restituirle al termine del rapporto lavoro; in caso di smarrimento verranno addebitate in ragione di L. 400.

In caso di temporanea mancanza delle posate in dotazione, il dipendente può acquistare in contanti presso i banchi di vendita una serie di posate sussidiaria in plastica, contenute in sacchetti di polietilene ermeticamente chiusi.

9) Norme di comportamento

I dipendenti che usufruiscono dei ristoranti devono:

- a) entrare ed uscire ordinatamente nei locali adibiti a ristorante senza creare intralci ad un normale flusso delle operazioni, osservando le prescrizioni di servizio;
- b) evitare discussioni con il personale di servizio;
- c) conservare in ottime condizioni tutte le dotazioni dei ristoranti ed i materiali ricevuti in uso;
- d) evitare di gettare a terra rifiuti, pezzi di carta, mozziconi di sigarette, residui di cibo, etc.

Per il rispetto dovuto da ciascuno ai colleghi di lavoro che si avvicinano nelle successive serie di servizi, occorre che ciascuno contribuisca a far trovare i locali perfettamente in ordine e puliti.

10) Reclami

In ogni ristorante è collocata una cassetta o "reclami" per le eventuali osservazioni e suggerimenti da parte degli utenti.

11) Controlli aziendali

La Direzione cura mediante propri coperti, affiancati dai competenti Organi sanitari aziendali, i controlli opportuni a tutti i livelli e stadi di conservazione e distribuzione, con particolare riguardo alla qualità e quantità dei generi, alla tecnica ed all'igiene delle varie elaborazioni, alla pulizia ed igiene delle attrezzature, dei locali e degli impianti.

12) Vigilanza delle C.I.

In relazione ai compiti previsti ai punti 4) e 5) dell'art. 3 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966, le C.I.:

- a) vaglieranno e trasmetteranno alle rispettive Direzioni le rivendicazioni suggerite dai lavoratori sul funzionamento del servizio al fine di conseguire il miglior funzionamento in relazione alle preferenze dei consumatori;
- b) eserciteranno la vigilanza per il miglior funzionamento del servizio mediante propri componenti designati ad effettuare visite periodiche alle installazioni di immagazzinamento, conservazione, riscaldamento e distribuzione dei cibi e bevande ed assaggio dei generi distribuiti, secondo modalità e tempi da concordarsi di volta in volta tra Direzione e Commissione Interna;
- c) riceveranno notizia dei risultati delle analisi periodicamente predisposte presso Organismi Sanitari in relazione alle modalità fissate per la gestione dei ristoranti aziendali.